

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 18 giugno 2026.

Definizione del bando-tipo per l'attivazione da parte delle amministrazioni competenti degli incentivi alle imprese soggette alla disciplina del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 (codice degli incentivi).

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Vista la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante «Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche»;

Visto il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 recante «Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160»;

Visto l'articolo 6, del medesimo decreto legislativo, recante «Bando-tipo»;

Visto, in particolare, il comma 2 del citato articolo 6, ai sensi del quale, per l'uniforme disciplina dei contenuti dei bandi individuati dal comma 1 del medesimo articolo 6, nel rispetto delle pertinenti disposizioni specifiche dettate dal Codice degli incentivi e delle altre disposizioni vigenti in materia di incentivi, i bandi sono redatti in conformità al bando-tipo definito con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy;

Visto, altresì, il comma 3 del medesimo articolo 6, che prevede la facoltà per le amministrazioni responsabili di usufruire di un apposito servizio di elaborazione dei bandi reso progressivamente disponibile nell'ambito del sistema Incentivi Italia ai sensi dell'articolo 3 del Codice degli incentivi;

Visto l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» e, in particolare, l'articolo 18-ter, che istituisce la piattaforma telematica «Incentivi.gov.it»;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 30 settembre 2021, recante i criteri per lo sviluppo e il funzionamento della piattaforma telematica «Incentivi.gov.it», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 3 gennaio 2022;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «agevolazione»: il vantaggio economico previsto dal bando a valere su risorse pubbliche, avente o meno le caratteristiche di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riconosciuto in una delle forme di cui all'articolo 12 del Codice degli incentivi;

b) «amministrazione responsabile»: il soggetto di natura pubblica cui, nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale, è attribuita la titolarità dell'incentivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d), del Codice degli incentivi;

c) «bandi»: i bandi, gli avvisi o gli altri provvedimenti comunque denominati adottati per l'attivazione degli incentivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del Codice degli incentivi;

d) «bando-tipo»: i contenuti individuati dall'Allegato I, in conformità ai quali sono redatti i bandi, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Codice degli incentivi;

e) «ciclo di vita dell'incentivo»: l'insieme delle attività svolte per il sostegno pubblico attraverso un dato incentivo, che include le attività di programmazione, progettazione, attuazione, comprensiva dell'attivazione e della gestione, l'informazione e la pubblicità nonché la valutazione anche *ex post* dell'incentivo;

f) «Codice degli incentivi» o «Codice»: il decreto legislativo n. 184 del 27 novembre 2025, recante «Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160»;

g) «incentivi»: le misure di incentivazione che prevedono agevolazioni a favore delle imprese, adottate dalle amministrazioni responsabili per il sostegno del sistema economico;

h) «incentivi contributivi»: gli incentivi che prevedono agevolazioni contributive;

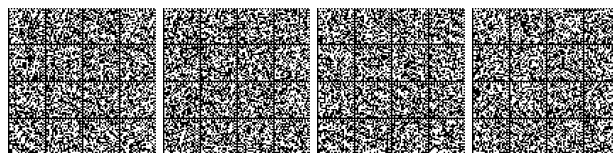
i) «incentivi fiscali»: gli incentivi che prevedono agevolazioni fiscali;

l) «Incentivi.gov.it»: la piattaforma telematica di cui all'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

m) «RNA»: il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

n) «sistema Incentivi Italia»: il catalogo di servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ff), del Codice degli incentivi, resi disponibili attraverso un portale *online*, che assicura l'accesso guidato ai servizi della piattaforma del RNA e della piattaforma Incentivi.gov.it e ai relativi sviluppi previsti dall'articolo 3, comma 3, del Codice degli incentivi, e che è organizzato:

1) in un'area pubblica, accessibile da parte di chiunque per servizi di consultazione, senza restrizioni e senza necessità di identificazione, nell'ambito della quale



sono pubblicati i protocolli tecnici e le informazioni per l'utilizzo dei servizi sviluppati ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3, del Codice degli incentivi;

2) in aree riservate, accessibili, previo specifico accreditamento, da parte delle imprese, dei cittadini e dei soggetti competenti per l'utilizzo dei servizi sviluppati ai sensi del più volte citato articolo 3, comma 3, del Codice degli incentivi;

o) «soggetto competente»: il soggetto cui compete in tutto o in parte l'attività di gestione dell'incentivo, che può coincidere con l'amministrazione responsabile o che può essere individuato dall'amministrazione responsabile in un soggetto facente capo alla stessa o in altro soggetto, anche selezionato ai sensi dell'articolo 7 del Codice degli incentivi e al quale la disposizione istitutiva o attuativa dell'incentivo o il relativo bando possono attribuire la competenza allo svolgimento di altre attività rientranti nel ciclo di vita dell'incentivo medesimo;

2. Per quanto non disposto dal presente articolo, si applicano le medesime definizioni contenute nel Codice degli incentivi. Le definizioni di cui al presente articolo e al Codice degli incentivi si applicano, altresì, all'Allegato I.

Art. 2.

Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente decreto definisce, in attuazione dell'articolo 6, comma 2, del Codice degli incentivi, il bando-tipo cui le amministrazioni responsabili sono tenute a conformarsi per la redazione dei bandi di propria competenza, fatta salva la possibilità di deroga al medesimo bando-tipo, rispetto ai contenuti non compatibili con le caratteristiche e le finalità dell'incentivo.

2. In attuazione dell'articolo 6, comma 1, e dell'articolo 19 del Codice degli incentivi, il presente decreto e il relativo allegato non si applicano agli incentivi contributivi e agli incentivi fiscali ad erogazione automatica di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del medesimo Codice, ferma restando la facoltà per le amministrazioni responsabili dei predetti incentivi di adottare modalità attuative conformi, ove compatibili. In particolare:

a) in relazione agli incentivi fiscali, il presente decreto e il relativo allegato si applicano limitatamente agli incentivi che prevedono, ai fini dell'ammissione alle agevolazioni, lo svolgimento di un'attività istruttoria valutativa di carattere tecnico, economico e finanziario, rispetto ai requisiti del proponente o dell'iniziativa per la quale sono richieste le agevolazioni, con esclusione dei contenuti incompatibili con le disposizioni speciali di cui all'articolo 19, comma 1, del Codice degli incentivi. A tal fine, le modalità di fruizione delle agevolazioni relative ai predetti incentivi e le relative attività di controllo e di recupero, nonché le ulteriori conseguenze in caso di illegittima fruizione dell'agevolazione sono definite ai sensi della disciplina di settore;

b) gli incentivi contributivi sono attivati secondo la disciplina di settore.

Art. 3.

Approvazione del bando-tipo

1. È approvato il bando-tipo di cui all'Allegato I al presente decreto.

Art. 4.

Utilizzo del bando-tipo

1. Il bando-tipo è utilizzato secondo i criteri definiti dall'Allegato I («Note per l'utilizzo del bando-tipo»).

Art. 5.

Servizi di redazione del sistema Incentivi Italia

1. In attuazione dell'articolo 6, comma 3, del Codice degli incentivi, a partire dalla data di entrata in funzione del relativo protocollo, la predisposizione dei bandi secondo i contenuti di cui all'Allegato I può essere effettuata attraverso gli appositi servizi del sistema Incentivi Italia definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del Codice degli incentivi.

2. L'accesso ai servizi di cui al comma 1, attraverso l'area del sistema Incentivi Italia riservata ai soggetti competenti, è consentito alle amministrazioni che rivestono il ruolo di Autorità responsabile ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q) del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, previamente accreditate in tal senso al RNA, secondo le modalità di accreditamento e di delega definite con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del medesimo decreto.

Il presente decreto e il relativo allegato, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy (www.mimit.gov.it), nonché nell'area pubblica del sistema Incentivi Italia.

Roma, 18 giugno 2026

Il Ministro: URSO

ALLEGATO I - BANDO-TIPO

Note per l'utilizzo del bando-tipo

Il bando-tipo individua in forma descrittiva i principali contenuti della disciplina da adottare per l'attivazione dell'incentivo, assicurandone la conformità alle disposizioni di cui ai Capi III e IV del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 (di seguito, Codice degli incentivi o Codice), nonché alle ulteriori vigenti disposizioni in materia di incentivi, operando una ricognizione dei principali vincoli applicabili ai sensi delle predette norme.

Gli elementi del bando-tipo sono:

forniti in forma tabellare, identificando separatamente i contenuti e i relativi principali riferimenti normativi all'interno del Codice degli incentivi;

rappresentati in tabelle separate, ciascuna dedicata ad una partizione del bando-tipo. Le predette tabelle e partizioni del bando-tipo corrispondono ai contenuti individuati dall'articolo 6, comma 1, del Codice degli incentivi, cui si aggiunge una partizione dedicata alle «disposizioni finali». L'amministrazione responsabile può definire ulteriori o minori partizioni in base alle caratteristiche dell'incentivo ovvero articolare la disciplina in uno o più atti, secondo le modalità previste dal rispettivo ordinamento.

Con riferimento ai termini utilizzati, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Codice degli incentivi.

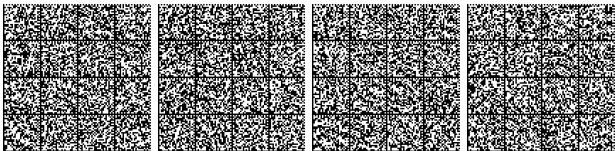
Il Codice degli incentivi si applica, in ogni caso, per quanto non disposto dal presente allegato, così come le ulteriori disposizioni pertinenti allo specifico incentivo attivato.



BANDO-TIPO
(ARTICOLO 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DEGLI INCENTIVI)

1. Finalità e ambito di applicazione	
Contenuti	Riferimenti nel Codice degli incentivi
Il bando si apre con la definizione delle finalità e dell’ambito generale di applicazione dell’incentivo. In tale contesto: - è richiamata la base giuridica del bando, ad esempio, la legge istitutiva dell’incentivo; - sono fornite indicazioni generali sui destinatari e sull’ambito materiale (tematico o settoriale); - è identificato il territorio (nazionale, regionale o locale) ammissibile alle agevolazioni; - è specificato l’eventuale inquadramento dell’incentivo ai sensi della disciplina in materia di aiuti di Stato. Dette generali finalità troveranno poi declinazione nel prosieguo del bando con la disciplina dei requisiti soggettivi e oggettivi applicabili e con l’esplicitazione delle regole pertinenti.	• articolo 6, comma 1, lettera a)

2. Risorse disponibili	
Contenuti	Riferimenti nel Codice degli incentivi
Tale partizione del bando individua: - la dotazione finanziaria del bando, vale a dire le risorse destinate all’intervento, specificandone la fonte finanziaria (o le fonti finanziarie, se il bando prevede il concorso di più fonti) e la consistenza; - se del caso, le possibili integrazioni della dotazione finanziaria ad opera di successive assegnazioni, specificandone la fonte;	• articolo 6, comma 1, lettera b) • articolo 8



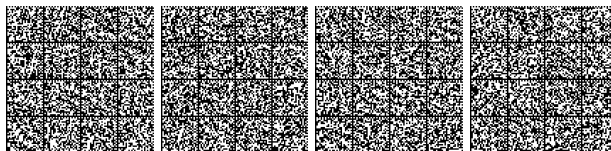
	- le riserve applicabili in attuazione dell'articolo 8, comma 1, del Codice degli incentivi. Tale indicazione è fornita per gli elementi premianti previsti dalla citata disposizione che l'amministrazione responsabile intende valorizzare come riserva di quota delle risorse finanziarie allocate. Resta ferma la possibilità di optare per gli alternativi sistemi di premialità definiti dall'articolo 8, comma 3, del Codice degli incentivi, con conseguente disciplina della premialità interessata in altre partizioni del bando. L'applicazione di uno o più degli elementi premianti di cui all'articolo 8, comma 1, può, in ogni caso, essere esclusa se non congrua con le finalità e le caratteristiche dell'incentivo e del settore del mercato di riferimento. Formano oggetto della disciplina dell'articolo 8, comma 1 e, pertanto, possono essere valorizzati come riserve, i seguenti elementi di premialità: • <i>rating</i> di legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; • certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198; • assunzione di persone con disabilità, aggiuntive rispetto agli obblighi assunzionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; • valorizzazione della quantità e qualità del lavoro giovanile e del lavoro femminile; • valorizzazione del sostegno alla natalità e alle esigenze di cura. - la riserva a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 8, comma 5, del Codice degli incentivi. Anche tale premialità non si applica e non è prevista se non congrua con le finalità e le caratteristiche dell'incentivo e del settore del mercato di riferimento; - l'eventuale riserva di risorse per le iniziative da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, ove applicabile in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18; - eventuali ulteriori riserve di risorse che l'amministrazione responsabile intenda o sia tenuta a prevedere, anche al fine di assicurare coerenza rispetto alla normativa di riferimento
--	--



dell'incentivo nonché ai documenti di programmazione di ciascuna amministrazione responsabile e alle programmazioni europee, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del Codice degli incentivi.	
3. Gestione delle attività	
Contenuti	Riferimenti nel Codice degli incentivi
Tale partizione del bando individua i soggetti competenti allo svolgimento delle diverse attività comprese nel ciclo di vita dell'incentivo. A tal fine stabilisce: - l'Ufficio dell'amministrazione responsabile di riferimento ed eventualmente il responsabile del procedimento; - le attività del ciclo di vita dell'incentivo eventualmente affidate ad enti in house o a società o ad enti selezionati tramite procedure di gara. La formulazione, in funzione dello stato della procedura di affidamento e dell'eventuale articolazione della disciplina del bando in più atti, può essere anche generica, stabilendo che, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Codice degli incentivi, per lo svolgimento di individuate attività del ciclo di vita, l'amministrazione responsabile "può avvalersi" di enti in house o di società o enti selezionati tramite procedure di gara ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Resta ferma la necessaria individuazione del soggetto affidatario ai fini del completamento della complessiva disciplina del bando; - attività eventualmente svolte mediante il ricorso ad altre forme di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, commi 4 e 6, del Codice degli incentivi (ricorso ad esperti, università o enti di ricerca per la valutazione o l'analisi di aspetti specialistici, collaborazione mediante stipula di accordi con altre amministrazioni pubbliche ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della vigente normativa in materia di contratti pubblici);	• articolo 6, comma 1, lettera c) • articolo 7

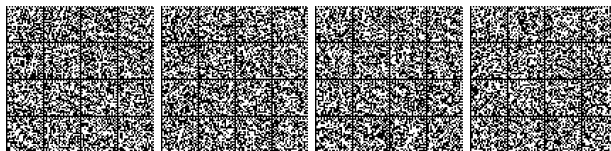


- le modalità di copertura finanziaria degli eventuali oneri connessi ad esternalizzazioni di attività.	
4. Soggetti beneficiari	
Contenuti	Riferimenti nel Codice degli incentivi
Tale partizione individua le condizioni soggettive di ammissibilità alle agevolazioni dei proponenti, definendo: - la tipologia e la natura giuridica dei beneficiari (ad esempio, micro, piccole e medie imprese, imprese di grandi dimensioni, organismi e centri di ricerca, lavoratori autonomi, ecc.); - il settore o ambito in cui le imprese beneficiarie devono operare. Il settore può eventualmente essere identificato dai pertinenti codici ATECO; - l'eventuale possibilità di presentare domanda in forma congiunta tra più beneficiari e le forme di collaborazione ammesse; - altre caratteristiche dipendenti dalle finalità e caratteristiche dell'incentivo, quali, a titolo esemplificativo: • iscrizione in specifici registri (come il Repertorio economico amministrativo o il Registro delle imprese) o in specifiche sezioni di registri (come le sezioni speciali del Registro delle imprese); • tempo di vita (ad esempio, costituzione da non oltre un certo tempo o non meno di un certo tempo dalla data di presentazione della domanda); • ubicazione (ad esempio, sede legale o unità locale dell'impresa in un dato territorio); • condizioni volte a garantire un'adeguata capacità amministrativa, finanziaria e operativa del beneficiario (ad esempio, non essere sottoposti a procedura concorsuale con finalità liquidatorie e a qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo il	• articolo 6, comma 1, lettera d) • articolo 9 • articolo 10



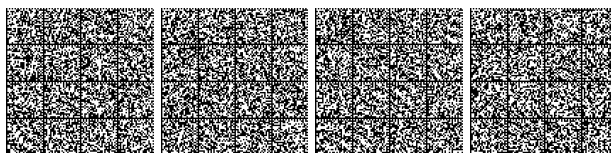
Codice della crisi d'impresa di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), salvo incentivi specificamente rivolti al sostegno di situazioni di fragilità economica; • ulteriori condizioni derivanti dalla disciplina di riferimento dell'incentivo, inclusa la disciplina in materia di aiuti di Stato eventualmente applicabile;	- l'esclusione dalle agevolazioni del bando dei soggetti per i quali ricorrono i motivi di cui all'articolo 9 del Codice degli incentivi (cause ostative ai sensi della disciplina antimafia, applicazione di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; condanna per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici; irregolarità rispetto alle disposizioni vigenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali; delocalizzazione o cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 16 del Codice degli incentivi; violazione dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ove applicabile). - eventuali disposizioni per la disciplina dei requisiti di accesso dei lavoratori autonomi ammessi a partecipare al bando ai sensi dell'articolo 10 del Codice degli incentivi; - la data alla quale i requisiti soggettivi devono essere posseduti.
--	--

5. Operazioni agevolabili	
Contenuti	Riferimenti nel Codice degli incentivi
Tale partizione definisce le operazioni agevolabili o i presupposti oggettivi dell'agevolazione. In tale contesto sono individuati: - la tipologia di operazioni agevolabili (ad esempio, programma di investimento o progetto di ricerca), il settore ovvero l'ambito tematico e le caratteristiche dell'operazione. In assenza di un programma di spesa, sono specificate le eventuali condizioni oggettive di accesso. In tale caso, gli ulteriori contenuti di seguito indicati si applicano ove compatibili;	• articolo 6, comma 1, lettera e), prima parte • articolo 11

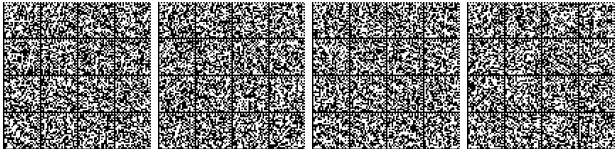


- le condizioni di ammissibilità dell'operazione, specificando, ad esempio: • l'ambito territoriale nel quale l'operazione deve essere realizzata; • la dimensione finanziaria, definendo delle soglie minime e/o massime dei costi ammissibili del progetto o programma; • eventuali termini di avvio o di conclusione dell'operazione e l'eventuale possibilità di proroga; - ulteriori condizioni derivanti dalla natura della fonte di finanziamento e dalla disciplina di riferimento dell'incentivo, inclusa la disciplina in materia di aiuti di Stato eventualmente applicabile.	
--	--

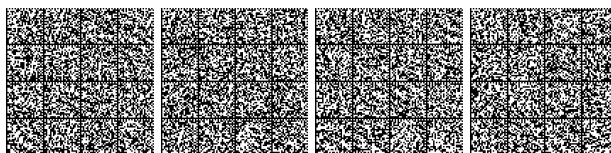
6. Spese ammissibili	
Contenuti	Riferimenti nel Codice degli incentivi
Tale partizione si applica alle operazioni agevolabili che prevedono un programma di spesa e definisce quali delle spese sostenute dal soggetto beneficiario per la realizzazione del progetto o del programma configurano "<i>spese ammissibili</i>" alle agevolazioni, identificando, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del Codice degli incentivi, le tipologie e la misura delle spese ammissibili, nonché le condizioni di ammissibilità, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla natura della fonte di finanziamento utilizzata nonché dalla normativa nazionale ed europea applicabile. Costituiscono contenuti necessari del bando, in tale contesto: - l'esplicitazione delle condizioni generali di ammissibilità, incluse le condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del Codice degli incentivi. In particolare, il bando esplicita che le spese devono essere: a) pertinenti e imputabili all'operazione ammessa alle agevolazioni;	• articolo 6, comma 1, lettera e), seconda parte • articolo 11 • articolo 3, comma 2, lettera c)



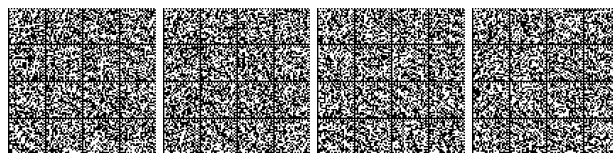
	b) tracciabili ovvero verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione. Al fine di garantire conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 5, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, deve essere esplicitato, tra l'altro, che la documentazione di spesa deve riportare l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3; per i casi di esonero dall'obbligo del CUP ammessi dall'articolo 5, comma 7, della normativa citata, devono essere impartite ai beneficiari le necessarie istruzioni per dimostrare la correlazione tra la spesa sostenuta e l'operazione finanziata, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, ivi comprese le quietanze di pagamento; c) contabilizzate conformemente alle previsioni di legge applicabili; d) conformi ad altre condizioni derivanti dalle caratteristiche dell'incentivo. A titolo esemplificativo: • per gli incentivi che prevedono un periodo di ammissibilità della spesa o presentano vincoli temporali, anche derivanti dalla normativa europea eventualmente applicabile, sono specificati i termini iniziali e finali di sostenimento della spesa, vale a dire che le spese devono essere sostenute dal soggetto beneficiario successivamente ad una certa data e non oltre il termine massimo consentito; • per gli incentivi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027, il bando indica la necessaria conformità ai criteri sull'ammissibilità delle spese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2025, n. 66 e alle disposizioni della disciplina europea applicabile; tali riferimenti devono essere adattati alla disciplina tempo per tempo vigente, tenuto conto del periodo di programmazione interessato; • sono specificate le modalità di pagamento ammesse dall'amministrazione responsabile (ad esempio, che le spese devono essere pagate mediante strumenti
--	---



- tracciabili, come assegni nominativi non trasferibili, bonifici bancari o postali, ricevute bancarie, carte di debito e di credito, utilizzando uno o più conti correnti ordinari intestati al soggetto beneficiario, dedicati, anche in via non esclusiva, alla realizzazione dell'iniziativa). Nel rispetto dei limiti della normativa di riferimento, sono dettate disposizioni sull'ammissibilità o meno dei pagamenti in contanti;
- sono specificate le modalità per comprovare la spesa sostenuta (indicando, ad esempio, che sono ammesse le spese comprovate sulla base di specifica documentazione di spesa, che può essere individuata o declinata anche nel contesto della partizione dedicata all'erogazione delle agevolazioni);
 - per gli incentivi che prevedono le opzioni semplificate in materia di costi ai sensi degli articoli 53 e seguenti del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, sono definite le specifiche metodologie applicate. In tali casi, non si applicano le condizioni generali in materia di CUP, pagamento e comprova della spesa, ma le specifiche disposizioni definite per tale metodo di rendicontazione;
- l'indicazione delle tipologie di spese ammesse, in relazione alle finalità di incentivo (ad esempio, sostegno a investimenti, ricerca e sviluppo, formazione), nel rispetto di eventuali vincoli derivanti dalle normative di riferimento dei singoli incentivi, inclusa la disciplina in materia di aiuti di Stato eventualmente applicabile, specificando, se del caso, eventuali limiti previsti per tipologia di spese (ad esempio, percentuale massima ammessa per una data tipologia rispetto al totale delle spese ammissibili). Successivamente all'entrata in funzione del pertinente protocollo adottato ai sensi dell'articolo 3 del Codice degli incentivi, le tipologie di spesa oggetto della presente disciplina sono definite anche avvalendosi della specifica classificazione resa disponibile dal sistema Incentivi Italia;
- la specificazione delle spese comunque non ammesse (per scelta dell'amministrazione responsabile, in relazione alle finalità dell'incentivo, o per vincoli derivanti dalla disciplina di riferimento).



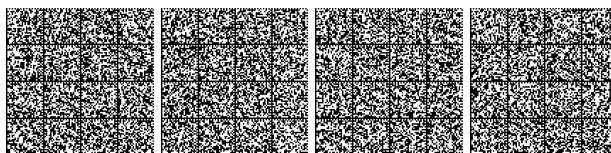
7. Agevolazioni concedibili e regime applicabile	
Contenuti	Riferimenti nel Codice degli incentivi
Tale partizione individua: - nel caso di aiuti di Stato, la disciplina europea ai sensi della quale sono riconosciute le agevolazioni (indicando, ad esempio, che le agevolazioni sono concesse ai sensi e nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal vigente regolamento <i>de minimis</i> o di un dato articolo di un regolamento in materia di aiuti di Stato, ovvero indicando gli estremi dell'aiuto notificato. È possibile indicare anche più discipline potenzialmente applicabili o applicabili in via subordinata); - la forma dell'agevolazione (a titolo esemplificativo, contributo a fondo perduto, finanziamenti agevolati, garanzia su operazioni finanziarie, interventi nel capitale di rischio) o le diverse forme, se prevista una combinazione di esse; - l'ammontare delle agevolazioni, indicato come importo nominale o in alternativa, se previsto un programma di spesa, come percentuale massima delle spese ammissibili. Se prevista una combinazione di più forme di agevolazione, l'ammontare dell'agevolazione è specificato per le diverse forme; - l'incremento dell'ammontare delle agevolazioni, nei limiti delle intensità o dei massimali di aiuto eventualmente applicabili e delle risorse disponibili, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, del Codice degli incentivi. Tale indicazione è fornita per gli elementi premianti previsti dalla citata disposizione che l'amministrazione responsabile intende valorizzare come incrementi dell'importo concedibile. Resta ferma la possibilità di optare per gli alternativi sistemi di premialità definiti dall'articolo 8, comma 3, del Codice degli incentivi, con conseguente disciplina della premialità interessata in altre partizioni del bando. L'applicazione di uno o più degli elementi premianti di cui all'articolo 8, comma 1, può, in ogni caso, essere esclusa se non congrua con le finalità e le caratteristiche dell'incentivo e del settore del mercato di riferimento.	• articolo 6, comma 1, lettera f) • articolo 12 • articolo 8



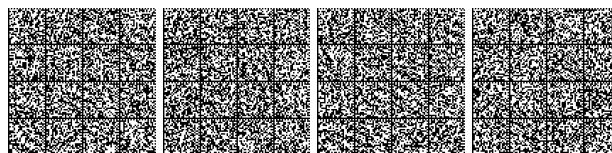
	Formano oggetto della disciplina dell'articolo 8, comma 1 e, pertanto, possono essere valorizzati come incremento dell'ammontare delle agevolazioni riconoscibili, i seguenti elementi di premialità: • <i>rating</i> di legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto- legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; • certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198; • assunzione di persone con disabilità, aggiuntive rispetto agli obblighi assunzionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; • valorizzazione della quantità e qualità del lavoro giovanile e del lavoro femminile; • valorizzazione del sostegno alla natalità e alle esigenze di cura; - eventuali ulteriori incrementi dell'agevolazione che l'amministrazione responsabile intenda o sia tenuta a prevedere, anche al fine di assicurare coerenza rispetto alla normativa di riferimento dell'incentivo nonché ai documenti di programmazione di ciascuna amministrazione responsabile e alle programmazioni europee, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del Codice degli incentivi; - eventuali ulteriori disposizioni relative alla definizione dell'ammontare delle agevolazioni in funzione delle caratteristiche dell'incentivo. A titolo esemplificativo: • per gli aiuti di Stato erogati in più quote, attualizzazione ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Codice degli incentivi; • per gli aiuti di Stato concessi in forma di finanziamento agevolato, le metodologie per la determinazione dell'equivalente sovvenzione lordo del finanziamento agevolato, in coerenza con la disciplina europea prevista in materia; • la possibilità di riduzione dell'importo dell'agevolazione richiesta eccedente l'importo massimo concedibile; • ulteriori disposizioni dipendenti dalla forma dell'agevolazione. Ad esempio:
--	--



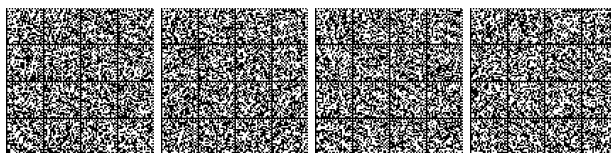
i. per le agevolazioni in forma di finanziamento agevolato, le caratteristiche di durata, tasso d'interesse, rimborso o eventuali garanzie; ii. per le agevolazioni in forma di garanzia su operazioni finanziarie: ○ la tipologia di garanzia prestata (garanzia diretta e/o controgaranzia, garanzia <i>loan by loan</i> e/o garanzia di portafoglio) e le sue caratteristiche (a prima richiesta o sussidiaria, incondizionata o limitata, ecc.); ○ eventuale presenza della garanzia di ultima istanza dello Stato; ○ le percentuali di copertura e gli importi massimi garantibili per ciascuna impresa beneficiaria; ○ la durata e decorrenza della garanzia; ○ gli intermediari finanziari che possono presentare le istanze di accesso per conto delle imprese beneficiarie; ○ in caso di garanzie con componente di aiuto di Stato, la metodologia per la determinazione dell'equivalente sovvenzione lordo, in coerenza con la disciplina europea prevista in materia; ○ le responsabilità in capo all'intermediario finanziario e in capo all'impresa beneficiaria con conseguente definizione delle cause di inefficacia della garanzia e delle cause di revoca dell'agevolazione; - disposizioni in merito alla possibilità o meno di cumulo di più agevolazioni a valere su diversi incentivi per la copertura di costi diversi e per la copertura degli stessi costi di una medesima operazione agevolabile, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina in materia di aiuti di Stato eventualmente applicabile, nonché di quella di riferimento per la fonte di copertura finanziaria delle agevolazioni.	
---	--



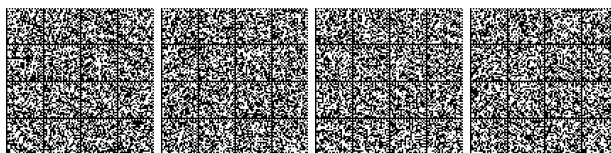
8. Procedura di accesso	
Contenuti	Riferimenti nel Codice degli incentivi
Tale partizione definisce le procedure e le modalità di accesso alle agevolazioni. La disciplina è articolata tenendo conto degli obiettivi di sviluppo perseguiti, delle risorse disponibili e della numerosità delle imprese potenzialmente interessate, facendo sì che le soluzioni procedurali e tecniche siano improntate a ridurre il rischio che l'assegnazione delle risorse disponibili per gli incentivi avvenga in un lasso di tempo estremamente ridotto e, in tali casi, sulla base del solo ordine cronologico di presentazione dell'istanza. In tale ambito sono indicati: - la documentazione che il soggetto proponente è tenuto a presentare, in funzione dei criteri istruttori prescelti e dei contenuti dell'attività istruttoria prevista per l'ammissione alle agevolazioni; - le modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, individuando la piattaforma per la procedura informatica o gli alternativi canali digitali da utilizzare, inclusa la trasmissione per posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 6, del Codice degli incentivi; - il termine a partire dal quale è possibile presentare domanda di accesso alle agevolazioni e gli eventuali termini finali; - eventuali limitazioni alla presentazione di più domande di agevolazioni; - la previsione dell'assegnazione del Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, a ciascuna istanza di accesso regolarmente trasmessa, secondo le modalità definite dal decreto direttoriale adottato ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del Codice degli incentivi; - la previsione del riconoscimento delle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al punto 2 e, se pertinenti alle caratteristiche dell'incentivo, disposizioni sulla pubblicità dell'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili,	• articolo 6, comma 1, lettera g), prima parte • articolo 13 • articoli 8, 9, 12, comma 4, 14, 18, comma 3, 20



ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del Codice degli incentivi. In tale sede l'amministrazione responsabile può, altresì, prevedere ulteriori disposizioni utili al migliore svolgimento della procedura (a titolo esemplificativo, la sospensione dell'istruttoria per le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello agevolativo che non trovano copertura finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili, fino all'accertamento di eventuali economie; la possibilità di concessione delle agevolazioni in misura parziale rispetto all'ammontare delle spese ammissibili, qualora le risorse residue non consentano l'integrale accoglimento delle medesime spese); - i termini di completamento dell'istruttoria; - il criterio istruttorio o i criteri istruttori prescelti ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e le conseguenti previsioni. In particolare: a) in caso di definizione di un sistema di attribuzione di punteggi rispetto a determinati indicatori individuati dall'amministrazione responsabile: i. definizione dei punteggi rispetto agli indicatori individuati e degli eventuali punteggi minimi; ii. eventuali maggiorazioni di punteggio, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, del Codice degli incentivi. Tale indicazione è fornita per gli elementi premianti previsti dalla citata disposizione che l'amministrazione responsabile intende valorizzare con l'attribuzione di punteggio aggiuntivo. Resta ferma la possibilità di optare per gli alternativi sistemi di premialità definiti dall'articolo 8, comma 3, del Codice degli incentivi, con conseguente disciplina della premialità interessata in altre partizioni del bando. L'applicazione di uno o più degli elementi premianti di cui all'articolo 8, comma 1, può, in ogni caso, essere esclusa se non congrua con le finalità e le caratteristiche dell'incentivo e del settore del mercato di riferimento. Formano oggetto della disciplina dell'articolo 8, comma 1 e, pertanto, possono essere valorizzati come maggiorazione del punteggio in sede di accesso alle agevolazioni i seguenti elementi di premialità:	
--	--

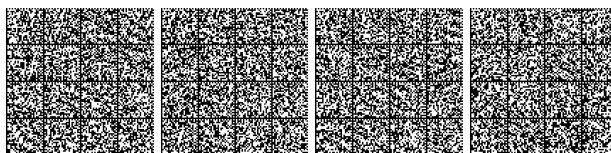


	• rating di legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto- legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; • certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198; • assunzione di persone con disabilità, aggiuntive rispetto agli obblighi assunzionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; • valorizzazione della quantità e qualità del lavoro giovanile e del lavoro femminile; • valorizzazione del sostegno alla natalità e alle esigenze di cura. iii. eventuali ulteriori maggiorazioni di punteggio che l'amministrazione responsabile intenda o sia tenuta a prevedere, anche al fine di assicurare coerenza rispetto alla normativa di riferimento dell'incentivo nonché ai documenti di programmazione di ciascuna amministrazione responsabile e alle programmazioni europee, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del Codice degli incentivi; b) in caso di formazione di graduatorie, modalità di formazione della graduatoria e criterio di preferenza in caso di parità in graduatoria tra più domande, definito in relazione agli obiettivi dell'amministrazione responsabile (ad esempio, stabilendo che prevale l'iniziativa che ha conseguito un maggior punteggio per un dato criterio o l'iniziativa con il minor importo di agevolazione richiesto); - l'articolazione dell'attività istruttoria e i controlli effettuati, con la previsione, in ogni caso, dei controlli previsti dall'articolo 18, comma 3, del Codice degli incentivi nonché della verifica al Casellario giudiziale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c) del medesimo Codice. - disposizioni in merito al soccorso istruttorio, in coerenza con l'articolo 14 del Codice degli incentivi; - disposizione in merito alla definizione e comunicazione degli esiti. A titolo esemplificativo:
--	---

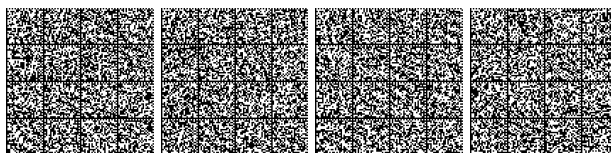


a) per le domande in relazione alle quali le verifiche istruttorie si concludono con esito positivo, adozione e comunicazione del provvedimento di concessione, previo positivo svolgimento, in caso di incentivi aventi le caratteristiche di aiuti di Stato, degli adempimenti di registrazione degli aiuti individuali nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato; b) per le istanze per le quali le verifiche istruttorie si concludono negativamente, trasmissione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10-<i>bis</i> della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ove applicabile.	
--	--

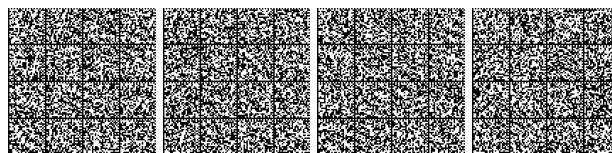
9. Procedura di erogazione	
Contenuti	Riferimenti nel Codice degli incentivi
Tale partizione indica il soggetto competente e i presupposti per l'erogazione o per la fruizione delle agevolazioni e definisce, in funzione della forma dell'agevolazione utilizzata e delle caratteristiche dell'operazione agevolata, le relative modalità procedurali. In particolare: a) in presenza di contributi a fondo perduto in conto impianti, in conto capitale e diretti alla spesa e di finanziamenti agevolati riconosciuti a fronte di un programma di spesa, sono fornite le seguenti specifiche: - se l'erogazione è effettuata in una o più quote, indicando: i. in caso di erogazione in un'unica soluzione, che l'erogazione avviene a seguito del completamento del programma di spesa oppure gli eventuali altri presupposti e la documentazione occorrente; ii. in caso di erogazione in più quote, i presupposti delle singole erogazioni, quali: • il numero di quote e la corrispondenza allo stato di avanzamento dei lavori (ad esempio, indicando che le agevolazioni sono erogate in non più di un certo numero	• articolo 6, comma 1, lettera g), seconda parte • articolo 15 • articolo 18, comma 4 • articolo 19



	di quote corrispondenti allo stato di avanzamento dei lavori, prevedendosi, eventualmente, che ciascuna quota non sia inferiore ad una data percentuale dell'importo complessivo delle agevolazioni concesse); • se è data facoltà al soggetto beneficiario di richiedere l'erogazione di una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, svincolata dall'avanzamento del programma di spesa. In tali casi sono indicati l'importo massimo erogabile a titolo di anticipazione, ad esempio in percentuale rispetto all'importo complessivo delle agevolazioni concesse, e le garanzie richieste o previste, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del Codice degli incentivi; • l'importo eventualmente trattenuto dall'ultima erogazione o da ciascuna delle singole erogazioni, da erogare successivamente al completamento dei controlli relativi alla corretta realizzazione dell'operazione finanziata; • la documentazione da presentare a corredo della richiesta di erogazione per stato di avanzamento lavori, specificando le caratteristiche dei titoli di spesa richiesti e l'ulteriore documentazione necessaria, i documenti da produrre per la rendicontazione dei costi semplificati (ove previsti), nonché eventuali relazioni o documentazione di sintesi che si intendano richiedere a completamento del programma di spesa; - le modalità e gli eventuali termini di presentazione delle richieste di erogazione, individuando la piattaforma per la procedura informatica o gli alternativi canali digitali da utilizzare, inclusa la trasmissione per posta elettronica certificata; - i controlli effettuati ai fini dell'erogazione, con la previsione, in ogni caso, dei controlli previsti dall'articolo 18, comma 4, del Codice degli incentivi nonché della verifica, in caso di variazioni dei soggetti sottoposti a verifica antimafia, dell'assenza di cause interdittive ai sensi del codice antimafia di cui al decreto legislativo n. 159/2011; - disposizioni in merito alla definizione degli esiti delle verifiche effettuate. A titolo esemplificativo:
--	---



	i. nel caso in cui le verifiche diano esito negativo, la possibilità di riduzione o revoca delle agevolazioni, previa eventuale richiesta di chiarimenti e integrazioni; ii. nel caso di esito positivo delle verifiche, il termine entro il quale il soggetto competente procede all'erogazione; b) in presenza di contributi a fondo perduto in conto interessi, calcolati e corrisposti a fronte di un finanziamento accordato al beneficiario da parte di un soggetto abilitato all'esercizio dell'attività di credito, sono fornite le seguenti specifiche: - se l'erogazione è effettuata in una o più quote, indicando: • in caso di erogazione in un'unica soluzione, i termini e presupposti dell'erogazione; • in caso di erogazione in più quote, i presupposti delle singole erogazioni, sulla base delle rate di ammortamento pagate dal beneficiario o del sistema eventualmente definito per il concorso dei soggetti eroganti il finanziamento; - gli ulteriori contenuti previsti per le agevolazioni riconosciute nelle forme di cui alla lettera a) ove applicabili, specificando, in ogni caso, i controlli effettuati nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 18, comma 4, del Codice degli incentivi; c) in presenza di garanzia su operazioni finanziarie, la disciplina deve essere adattata alla specificità della forma agevolativa, che non prevede una "erogazione" assimilabile a quelle indicate alle lettere a) e b). Anche la partizione del bando è rubricata in funzione di tale specificità (ad esempio: "Escussione della garanzia"). In tale contesto, sono dettate le necessarie disposizioni relative ai presupposti, alle modalità e agli effetti dell'escussione della garanzia, specificando: - i soggetti legittimati a richiedere l'escussione in funzione della tipologia di garanzia prestata; - gli adempimenti preliminari alla richiesta di escussione (ad esempio la comunicazione del verificarsi di un evento di rischio, l'avvenuta attivazione del recupero del credito, ecc.) e gli eventuali relativi termini;
--	---

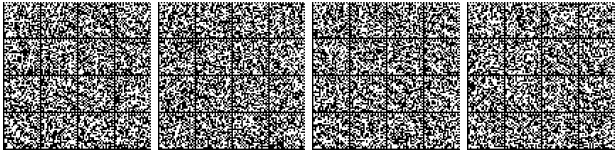


	- le modalità e i termini di presentazione della richiesta di escussione e la documentazione da produrre a corredo, individuando la piattaforma per la procedura informatica o gli alternativi canali digitali da utilizzare, inclusa la trasmissione per posta elettronica certificata; - i controlli effettuati dal soggetto competente a seguito della richiesta di escussione della garanzia; - le modalità di definizione degli esiti delle verifiche effettuate, indicando le modalità e i termini di liquidazione della perdita sull'operazione finanziaria e di comunicazione dell'inefficienza della garanzia e/o di revoca dell'agevolazione nei confronti dell'impresa beneficiaria nel caso di esito negativo dei controlli; - le attività di recupero degli importi liquidati, anche eventualmente tramite surroga nei diritti dell'intermediario finanziario (soggetto finanziatore o soggetto garante di primo livello) e iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; d) in presenza di interventi nel capitale di rischio, analogamente a quanto sopra indicato per gli interventi in forma di garanzia di cui alla lettera c), la disciplina deve essere adattata alla specificità della forma agevolativa, a partire dalla rubrica. L'estensione della presente partizione è maggiore o minore in relazione alle caratteristiche già definite dalle precedenti partizioni del bando. La disciplina deve, in ogni caso: - fornire indicazioni in relazione alla tipologia di investimenti nelle imprese “<i>target</i>”, se realizzati in modo diretto, con ingresso nel capitale di rischio del soggetto beneficiario, o indiretto, attraverso la partecipazione a quote di fondi di venture capital (OICR); se in “<i>equity</i>” (con conferimento di capitale investito in contropartita della proprietà di una quota) o in “<i>quasi-equity</i>” (indicando gli strumenti finanziari, che in tal caso combinano elementi di debito e equity). Al riguardo si applicano le definizioni tecniche fornite dagli orientamenti adottati dalla Commissione europea in materia (comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, relativa agli “<i>Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio</i>” o orientamenti tempo per tempo vigenti nella medesima materia): ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera u) del Codice degli incentivi, infatti, per «intervento nel capitale di rischio» deve intendersi “<i>la forma di agevolazione</i>
--	--



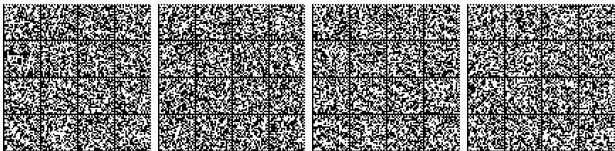
<i>attuata tramite investimenti nel capitale di imprese in equity o in quasi equity, come definiti dagli orientamenti adottati dalla Commissione europea in materia di aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio</i>”; - indicare se le operazioni sono realizzate ai sensi della disciplina europea in materia di aiuti di Stato o a condizioni di mercato, nel rispetto delle condizioni previste dal “<i>test dell’operatore in un’economia di mercato</i>” di cui ai citati orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio; - definire le specifiche, anche procedurali, occorrenti in funzione delle caratteristiche degli interventi partecipativi prescelti; e) in presenza di agevolazioni fiscali soggette alla disciplina del Codice degli incentivi e del presente bando tipo, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 160 del 2023 e delle previsioni di cui all’articolo 19 del Codice degli incentivi, le modalità di fruizione, così come quelle di recupero delle agevolazioni, nonché le ulteriori conseguenze in caso di illegittima fruizione, sono definite in linea con la disciplina di settore. Gli esempi di formulazione che seguono sono elaborati in relazione alle forme agevolative di cui alla lettera a), con erogazioni in più quote, stanti la ricorrenza e la minore variabilità procedurale delle stesse, ferma restando la natura comunque esemplificativa delle disposizioni, da adattare in funzione delle diverse opzioni sopra individuate.	
--	--

10. Variazioni	
Contenuti	Riferimenti nel Codice degli incentivi
Tale partizione disciplina le “<i>variazioni</i>”, intese dal Codice degli incentivi (articolo 6, comma 1, lettera h)) come modificazione di elementi soggettivi o riferiti all’oggetto delle agevolazioni intervenute successivamente alla fase di ammissione all’agevolazione. A tal fine definisce: - le modalità di comunicazione e informazione del soggetto competente in relazione alle variazioni ritenute rilevanti;	• articolo 6, comma 1, lettera h)

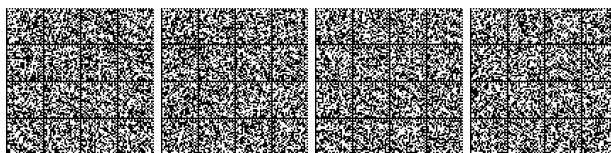


- le modalità e tempistiche di valutazione delle stesse variazioni e i provvedimenti conseguenti adottati dal soggetto competente. In tale sede può, altresì, fornirsi una disciplina della proroga dei termini di realizzazione dell’iniziativa, ove previsti.	
--	--

11. Revoche	
Contenuti	Riferimenti nel Codice degli incentivi
Tale partizione individua la disciplina della revoca delle agevolazioni, nel cui perimetro possono rientrare una serie di fattispecie tra loro eterogenee, anche dipendenti dall’intervento di una causa di decadenza. Al riguardo, infatti, l’articolo 17 del Codice degli incentivi stabilisce al primo comma che <i>“gli atti di revoca dei provvedimenti di concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo, anche dipendenti dall’intervento di una causa di decadenza, sono soggetti alle disposizioni di cui al presente articolo”</i>. In tale contesto sono individuati: - le circostanze di revoca, nel rispetto dell’articolo 17, comma 2, del Codice degli incentivi. Le cause di revoca sono disciplinate in relazione alle caratteristiche dell’operazione finanziata o del soggetto beneficiario, tenendo conto dei vincoli previsti dal Codice degli incentivi. A titolo esemplificativo, tra le fattispecie di revoca, deve in ogni caso essere prevista quella della <i>“assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero della documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al beneficiario e non sanabili”</i> (articolo 17, comma 2, lettera a)). Altre fattispecie, ad esempio relative al caso di delocalizzazione (articolo 17, comma 2, lettera d)) e relative al mantenimento e alla destinazione dei beni (17, comma 2, lettera c)), si applicano agli incentivi che prevedono la realizzazione di investimenti. Rispetto a tale ultima fattispecie, va tenuto conto della previsione suppletiva indicata dalla citata lettera c), ai sensi della quale: <i>“In mancanza di diversa indicazione del bando, la revoca è disposta qualora i</i>	• articolo 6, comma 1, lettera i) • articolo 17 • articolo 16



	<i>beni siano alienati, ceduti o distratti prima del decorso di tre anni per le PMI e di cinque anni per le grandi imprese dalla data di completamento dell'investimento".</i> Infine, ulteriori fattispecie dipendono dalle caratteristiche dei soggetti beneficiari. Ad esempio, il verificarsi di una situazione di riduzione dei livelli occupazionali di cui all'articolo 16 del Codice degli incentivi (articolo 17, comma 2, lettera d)) è causa di revoca nei soli bandi che ammettono tra le imprese beneficiarie datori di lavoro in possesso dei requisiti dimensionali di cui all'articolo 1, comma 225, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (datori di lavoro che, nell'ambito della procedura di preventiva comunicazione prevista dalla legge precitata, nell'anno precedente abbiano occupato, con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, mediamente almeno 250 dipendenti); - i criteri per la disposizione della revoca in misura totale ovvero parziale, secondo quanto indicato dall'articolo 17, comma 3, del Codice degli incentivi (ai sensi del quale: <i>"La revoca può essere disposta in misura totale e riferirsi all'intero beneficio concesso, ovvero parziale e riguardare solo una parte delle agevolazioni concesse, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, secondo quanto definito dal bando"</i>); - gli effetti della revoca, totale e parziale, delle agevolazioni, in termini di restituzione ovvero rideterminazione delle agevolazioni in funzione anche della forma dell'agevolazione (ad esempio, in caso di agevolazioni in forma di finanziamento agevolato, dalle restituzioni dovranno essere fatte salve le rate già rimborsate); - le maggiorazioni applicabili alle restituzioni, in conformità con l'articolo 17, comma 4, del Codice degli incentivi; - i profili procedurali, specificando, in linea con le disposizioni stabilite dall'articolo 17 del Codice degli incentivi e anche tramite rinvio a quest'ultimo: • l'iscrizione al ruolo, in caso di mancata restituzione spontanea delle somme dovute in base al provvedimento di revoca, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di interessi e delle relative maggiorazioni e
--	---



	la natura privilegiata dei crediti nascenti dalla revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, del Codice degli incentivi. • la sorte delle somme restituite; • l'applicabilità delle garanzie procedurali di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e i termini per l'adozione dell'atto di revoca in conformità con l'articolo 17, comma 7, del Codice degli incentivi. Nel caso di garanzia su operazioni finanziarie, in considerazione della specificità della forma agevolativa, è necessario prevedere anche la disciplina relativa all'inefficacia della garanzia. Anche la partizione del bando è rubricata in funzione di tale specificità (ad esempio: "<i>Revoca dell'agevolazione e inefficacia della garanzia</i>"). In tale contesto, occorre specificare: - le cause di inefficacia della garanzia; - i profili procedurali, specificando l'applicabilità delle garanzie procedurali di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
--	---

12. Controlli	
Contenuti	Riferimenti nel Codice degli incentivi
Tale partizione esplicita le modalità di controllo sulla corretta utilizzazione delle agevolazioni. A tal fine, fornisce indicazioni in merito: - agli accertamenti d'ufficio e ai controlli rispetto alle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà prodotte ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in sede di accesso alle agevolazioni o nelle successive fasi del procedimento, tenendo conto delle previsioni di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, del Codice degli incentivi, che prevedono la consultazione diretta da parte del soggetto competente degli archivi e dei pubblici registri utili, se accessibili in via telematica (comma 1) e dettano criteri generali per l'eventuale campionamento dei controlli (comma 2), costituiti	• articolo 6, comma 1, lettera l) • articolo 18



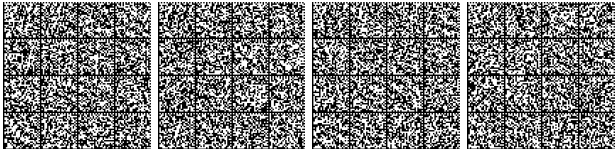
in particolare, dalla proporzionalità al rischio e all'entità del beneficio, ferma restando la necessità di garantire la conformità con gli eventuali oneri di controllo derivanti dalla fonte di finanziamento dell'incentivo. Il bando deve, in ogni caso, assicurare i controlli propedeutici alla concessione ed erogazione delle agevolazioni previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 18 del Codice; - agli eventuali controlli e ispezioni anche in loco sulle iniziative agevolate al fine di verificare le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione delle stesse; - alla copertura degli oneri per gli eventuali accertamenti <i>in loco</i>; - agli obblighi dei soggetti beneficiari atti a consentire lo svolgimento dei controlli; - nel caso di garanzia su operazioni finanziarie, agli obblighi degli intermediari finanziari (soggetti finanziatori o soggetti garanti di primo livello) atti a consentire lo svolgimento dei controlli.	
--	--

13. Monitoraggio, valutazione e ulteriori obblighi del beneficiario	
Contenuti	Riferimenti nel Codice degli incentivi
Tale partizione contiene le disposizioni funzionali alla realizzazione delle attività di monitoraggio e, ove previste, di valutazione, nel rispetto delle previsioni contenute agli articoli 20 e 21 del Codice degli incentivi. In tale sede o in una partizione dedicata sono, inoltre, esplicitati gli ulteriori oneri o adempimenti eventualmente a carico dei soggetti beneficiari, sulla base della normativa applicabile all'incentivo. Per tali finalità sono indicati: - gli eventuali obblighi a carico del soggetto beneficiario di trasmissione al soggetto competente di relazioni o dati;	• articolo 6, comma 1, lettere m) e n) • articoli 20 e 21



- eventuali obblighi di collaborazione per finalità informative a carico dei soggetti beneficiari anche successivamente alla conclusione delle iniziative agevolate; - l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti all'iniziativa ammessa alle agevolazioni, ai fini del monitoraggio dell'uso delle risorse pubbliche, ai sensi dell'articolo 20 del Codice degli incentivi; - l'obbligo di pubblicazione delle informazioni relative alle erogazioni pubbliche di cui all'articolo 1, commi 125 e 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124. Tale obbligo, per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 8, comma 2, della legge n. 163 del 2023, non si applica in caso di aiuti registrati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, rispetto ai quali la registrazione nel medesimo registro tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis; - ulteriori obblighi a carico del soggetto beneficiario, in relazione agli obiettivi dell'incentivo e alla disciplina, anche europea, di riferimento (ad esempio, obblighi di pubblicizzazione dell'iniziativa agevolata).	
--	--

14. Trattamento dei dati personali	
Contenuti	Riferimenti nel Codice degli incentivi
Tale partizione definisce le disposizioni sul trattamento dei dati personali, ai sensi della disciplina vigente. A tal fine la presente partizione può rinviare ad un'informativa allegata al bando o resa comunque disponibile ai soggetti beneficiari, indicando la sede nella quale è tenuto a prenderne visione (ad esempio, sito internet dell'amministrazione responsabile).	• articolo 6, comma 1, lettera o)



15. Disposizioni finali	
Contenuti	Riferimenti nel Codice degli incentivi
Tale partizione raccoglie le disposizioni finali che l'amministrazione responsabile ritiene necessario fornire per rendere compiuta la disciplina. In proposito, in questa o in altre partizioni del bando, dovranno essere dettate previsioni conformi alle altre disposizioni vigenti in materia di incentivi, anche ulteriori a quelle dettate dal Codice degli incentivi, applicabili allo specifico incentivo. A titolo esemplificativo, una menzione potrà riportarsi rispetto all'elenco degli oneri informativi per le imprese, che, ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, dovrà riportarsi in allegato al bando.	articolo 6, comma 2

